

Rapporto sul messaggio

numero **4669**
data **14 novembre 1997**
dipartimento **Istituzioni**

Della Commissione della legislazione sul messaggio 15 luglio 1997 concernente la modifica parziale della Legge di applicazione della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale

La modifica della legge cantonale che viene proposta nel messaggio del Consiglio di Stato n. 4669 è di carattere che possiamo definire "tecnico", in quanto è indotta da una riforma intervenuta a livello federale riguardo alla legge sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP).

La portata della legge è definita all'art. 1:

La presente legge disciplina, in quanto convenzioni internazionali non dispongano altrimenti, tutti i procedimenti della cooperazione internazionale in materia penale, segnatamente:

- a. l' estradizione di persone penalmente perseguite o condannate (parte 11);
- b. l' assistenza per un procedimento penale all' estero (parte III);
- c. il perseguimento e la repressione di un reato in via sostitutiva (parte IV);
- d. l' esecuzione di decisioni penali straniere (parte V).

Il Cantone ha adottato il 16 maggio 1988 la relativa legge di applicazione, nella quale vengono ripresi gli scopi menzionati nella legge federale, precisando le procedure, le Autorità competenti, i tipi ed i termini di ricorso, ecc.

Motivazioni della riforma e modifiche cantonali proposte

Il punto centrale della riforma federale approvata il 4 ottobre 1996 ed entrata in vigore il 1. febbraio 1997, riguarda la parte III., relativa all' assistenza per un procedimento penale all' estero.

Col termine di "assistenza" si intende l' espletamento di atti processuali sul nostro territorio, che possano sostenere un procedimento in maniera penale che ha luogo all' estero. Provvedimenti d' assistenza riguardano innanzitutto l' assunzione di prove quali perizie, sequestri, audizioni testimoniali, ecc. In generale tutte quelle prove che possono essere utili in un procedimento, e che sono previste dai nostri ordinamenti di procedura penale.

L' innovazione legislativa tende a semplificare questa procedura di assistenza giudiziaria, mediante un miglior coordinamento e limitazione dei possibili rimedi giuridici.

Nel sistema AIMP precedente alla riforma del 1996 la persona toccata dal provvedimento aveva una duplice possibilità di ricorso: poteva impugnare la decisione di principio di entrata in materia concernente l' assistenza e poteva poi in secondo tempo presentare un altro ricorso contro la decisione finale di chiusura della procedura d' assistenza, che portava sul principio della trasmissione all' estero degli atti probatori raccolti nel nostro Paese. Questo sistema di duplice ricorso aveva spesso reso macchinosa la nostra procedura di assistenza.

Nel nuovo sistema l'interessato potrà inoltrare ricorso contro la decisione finale di chiusura della procedura d' assistenza, e solo eccezionalmente in una fase preliminare.

Tenuto conto delle nuove norme del diritto federale, la nostra legge di applicazione della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale deve essere ritoccata ai seguenti articoli:

- Dall' articolo 3 viene stralciato il principio secondo cui la mancata menzione dei rimedi giuridici sulle decisioni è motivo di nullità. E' una conseguenza del cambiamento avvenuto all' art. 22 AIMP, che ha appunto stralciato questa condizione di nullità.

- La modifica della legge federale all' art. 80k ha unificato per tutta la Svizzera la normativa sul termine di ricorso contro le decisioni di assistenza che è di 30 giorni per le decisioni principali, rispettivamente di 10 giorni per le decisioni incidentali (impugnabili solo in casi eccezionali). L' art. 801 AIMP dal canto suo regola, sempre con effetto vincolante per tutta la Svizzera, la questione dell' effetto sospensivo. Ne consegue che l' attuale art. 4 cpv. 2 e 3 della nostra legge di applicazione deve essere abrogato.

La Commissione è d' accordo con l' impostazione redazionale proposta nel messaggio, che evita di ripetere nella legislazione cantonale quanto previsto agli art. 80k e 801 AIMP. Sarebbe un appesantimento contrario ai criteri attualmente applicati a livello di tecnica legislativa quello di introdurre nel testo cantonale ripetizioni dei principi della legge federale.

Le norme cantonali indicheranno pertanto l' Autorità di ricorso, mentre per quanto attiene ai termini ed alla procedura si farà riferimento alle norme inserite nella nuova versione della legge federale.

Per questi motivi la Commissione della legislazione aderisce alla proposta contenuta nel messaggio del Consiglio di

Stato n. 4669.

Per la Commissione della legislazione:

Eros Bergonzoli, relatore

Baggi - Bernasconi - Carobbio Guscetti Fiori -

Genazzi - Lepori Colombo Nova - Pantani - Righinetti.